



# **COMUNE DI DOLIANOVA**

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

*Approvato con deliberazione C.C. n° 20 del 08 Aprile 1998*

- *Integrato con delibera C.C. n. 64 del 25 Settembre 2000*
- *Modificato all' art. 60, ultimo comma, con del.C.C. n.64 del 13.11.2008*
- *Modificato all' art. 3, primo comma, con del.C.C. n. 40 del 30.09.2009*
- *Modificato artt.5-8-10-24-58 con del C.C. n.2 del 01/03/2016*

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

### ART. 2 Diffusione

Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario Comunale, ai Consiglieri neo eletti.

## **CAPO I ADUNANZE**

### ART. 3 Luogo delle riunioni

Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell' aula consiliare avente sede nei locali dell' ex sede municipale di Sicci San Biagio, ubicati nella Piazza Amendola; qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera della repubblica.

### ART. 4 Sessioni

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni:

ordinarie: il 1° lunedì non festivo dei mesi di Marzo, Aprile, Settembre e Novembre; straordinarie o d'urgenza.

### ART. 5 Convocazione

**La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi di posta elettronica, con le modalità di cui al presente regolamento.** Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.

Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

### ART. 6 Convocazione d'urgenza

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.

I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo o ad altra seduta.

Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

#### ART. 7 Ordine del giorno

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

Spetta al Sindaco il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo.

La decisione del Sindaco di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio; tuttavia il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

#### ART. 8 Avviso di convocazione

**1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere consegnato al domicilio elettronico del consigliere mediante la Posta Elettronica Certificata (P.E.C), di cui agli artt. 6 e 48 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale", con le modalità previste dal D.P.R. n. 68/2005 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della L. 1601 2003 n. 3"**

**2. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno in forma elettronica sono sottoscritti con firma digitale del Sindaco e trasmessi mediante il sistema di protocollo informatico del Comune.**

**3. I consiglieri devono comunicare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un indirizzo di posta elettronica certificata con lettera indirizzata al Presidente, al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.**

**4. Al fine di consentire l'utilizzo della P.E.C., l'Amministrazione Comunale provvederà, previa richiesta del Consigliere, ad assisterlo nelle procedure di attivazione di una casella di P.E.C. per la consegna dell'avviso di convocazione, laddove lo stesso consigliere non abbia comunicato una propria casella di P.E.C.**

**5. Con l'attivazione della casella P.E.C., l'avviso di convocazione verrà recapitato esclusivamente tramite il sistema informatico di posta elettronica certificata, pertanto, il consigliere è tenuto a dichiarare ogni eventuale modifica della stessa. Fino a tale comunicazione la consegna sarà validamente effettuata alla casella P.E.C. attivata e comunicata anzitempo.**

**6. L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) consente di conoscere in modo inequivocabile la data e l'ora di trasmissione e garantisce l'avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario. La consegna dell'avviso di convocazione si intende effettuata nella data indicata nella ricevuta di consegna trasmessa, attraverso il sistema gestionale, al mittente.**

**7. La consegna dell'avviso potrà comunque avvenire mediante messo comunale, fax, raccomandata AR, qualora il sistema informatico della P.E.C., per ragioni tecniche, non sia funzionante e sia necessario garantire i termini di convocazione, oppure per oggettive ragioni di impossibilità ad accedere ai sistemi informatici, manifestate, in tempo utile, da parte dei singoli Consiglieri Comunali.**

**8. Alla cessazione del mandato elettorale, il servizio di posta elettronica certificata potrà essere disattivato autonomamente dal consigliere .**

ART. 9  
Pubblicità

L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello della riunione.

Il Sindaco da pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante l'affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati almeno il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

ART. 10  
Deposito e consultazione degli atti - Rilascio Copie

Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositate, per la consultazione presso la segreteria comunale nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.

Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non viene depositata, con tutti i documenti necessari, almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della seduta.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza a disposizione del Consiglieri.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in esse richiamati.

**A tal fine nei termini indicati al comma 1 le proposte di deliberazione corredate dei documenti necessari vengono inviate mediante posta elettronica certificata a ciascun consigliere con le modalità previste dall'articolo 8.**

**Nel caso in cui un Consigliere Comunale abbia necessità di copia cartacea delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in esse richiamati gli verranno messe a disposizione le apparecchiature informatiche dell'ufficio segreteria.**

ART. 11  
Informazioni ai Consiglieri

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e degli uffici le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.

I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

## **CAPO II SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE**

### ART 12

#### Assessori non Consiglieri e Revisori dei Conti

Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per intervenire nella discussione relativa.

I Revisori dei conti possono essere invitati dal Sindaco ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

### ART. 13

#### Numero legale

Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Componenti; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purché, intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattrore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nella quali essi o i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

### ART. 14

#### Seduta di prima convocazione

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente.

Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad altra adunanza.

Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate.

I Consiglieri che accedono alla adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, perché, venga annotata la presenza o l'assenza.

Nel corso del dibattimento il Presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga richiesto da uno dei Consiglieri o dal Segretario.

Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea della

riunione per una durata da cinque a dieci minuti, dopo di ch , disporr  un nuovo appello dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti   ancora inferiore a quello prescritto per la validit  della seduta questa viene dichiarata sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

#### ART. 15

##### Seduta in seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e modi indicati nel presente regolamento;

#### ART. 16

##### Pubblicit  delle Sedute - Sedute segrete

Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualit  delle persone stesse.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, di un Consigliere o del Segretario ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta possono restare in aula, oltre ai Consiglieri, al Segretario ed al Vicesegretario gli Assessori non Consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione.

#### ART. 17

##### Disciplina delle adunanze

Esaurite le formalit  preliminari, il Presidente pu  fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi da inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

E' facolt  del Presidente o di un Consigliere proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.

Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignit  dell'istituzione consiliare, sono altres  vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

#### ART. 18

##### Comportamento dei Consiglieri

Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.

Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

#### ART. 19 Comportamento del pubblico

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata.

Le persone che assistono debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto. Ai rappresentanti della stampa è riservato un apposito spazio.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario ed agli altri dipendenti in servizio, potrà essere ammessa, a seconda delle esigenze del Consiglio, la presenza di altre persone.

Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospendere a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovrà riconvocato a domicilio.

#### ART. 20 Presidenza

Il Consiglio, salvo diversa disposizione di legge è presieduto dal Sindaco; in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vicesindaco.

#### ART. 21 Scrutatori

All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente designa, fra i Consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

#### ART. 22 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.



La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere se questo non incontra opposizione. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perchè, relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate e lasciano l'aula.

### ART. 23 Ordine della Seduta

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non sia iscritta all'ordine del giorno.

Il Presidente, l'Assessore o il Consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Esaurita l'illustrazione della proposta, e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione.

La discussione, cui possono prendere parte tutti i Consiglieri ognuno dei quali deve ottenere la parola del Presidente, segue questo ordine:

- discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio e votazione sugli ordini del giorno;
- discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;
- votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

### ART. 24 Norme per la discussione

La parola è concessa ai Consiglieri per turno, seguendo l'ordine di iscrizione.

Ogni intervento deve esser contenuto nel limite di tempo di 10 minuti.

La conferenza dei capigruppo ha, in ogni caso, la facoltà di fissare limiti di tempo più ampi di quelli indicati sopra; delle decisioni in tal senso, il Presidente avvisa il Consiglio all'inizio della seduta o della discussione sull'argomento.

Ciascun Consigliere ha comunque diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, pre richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

Trascorsi i termini dell'intervento, il Presidente richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola; l'oratore può appellarsi al Consiglio precisando il tempo che richiede per concludere e il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei votanti.

***I Consiglieri Comunali possono liberamente effettuare interventi in lingua sarda.***

***Nel caso in cui almeno un consigliere o il segretario verbalizzante dichiarino di non conoscere la lingua sarda deve essere garantita dal Consigliere che effettua l'intervento una immediata traduzione in lingua italiana.***

*Affinché tali interventi siano posti a verbale dovranno essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana che dovrà essere consegnata al segretario verbalizzante da parte dello stesso Consigliere entro i termini previsti per la pubblicazione della deliberazione interessata.*

*Nel caso in cui la deliberazione sia immediatamente esecutiva la traduzione dell'intervento deve essere consegnata in aula alla chiusura dei lavori del Consiglio.*

*Lo statuto, i regolamenti e gli atti deliberativi più importanti possono essere tradotti in lingua sarda. Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno di ogni anno individua gli atti che dovranno essere sottoposti alla traduzione in lingua sarda per la loro successiva pubblicazione su un apposito spazio del sito istituzionale dell'ente.*

#### ART. 25 Emendamenti

Gli emendamenti e sottoemendamenti alle proposte di deliberazione devono esser presentati da ogni Consigliere in forma scritta.

L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.

Il sottoemendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno essere corredati dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

#### ART. 26 Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella sospensiva è, invece, una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.

Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di tre Consiglieri.

Le proposte debbono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.

#### ART. 27 Fatto personale

Costituisce "fatto personale" il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere comunale o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale", indicando in che consista il fatto stesso.

Il presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione per alzata di mano.

#### ART. 28 Chiusura della discussione

Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno dichiara chiusa la discussione. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse

abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di esse dichiarino di rinunciare all'intervento.

#### ART. 29 Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i cinque minuti.

#### ART. 30 Astensione dal voto

Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di cinque minuti.

#### ART. 31 Obbligo di astensione

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constare nel verbale.

#### ART. 32 Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

#### ART. 33 Ora di chiusura della seduta

L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita periodicamente dalla conferenza dei capigruppo su proposta del Sindaco.

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari che hanno particolare importanza o urgenza.

ART. 34  
Rinvio della seduta ad altro giorno

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito ed all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta di prima convocazione.

ART. 35  
Termine della seduta

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Quando si giunge all'ora fissata per la discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata la seduta e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

### **CAPO III INTERROGAZIONI E MOZIONI**

#### **ART. 36 Norme Comuni**

Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrativa.

#### **ART. 37 Interrogazioni**

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco stesso od alla Giunta, o se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti; deve pervenire entro il decimo giorno precedente quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intende ottenere la risposta.

L'interrogazione, in caso d'urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentata entro il termine precedente; in questo caso l'interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato dal Presidente stesso, ne dà diretta lettura al Consiglio.

Il Presidente o un Assessore possono dare risposta immediata all'interrogazione urgente se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta 15 giorni.

#### **ART. 38 Svolgimento delle interrogazioni**

La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazioni.

Di norma lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ciascuna seduta.

Il testo delle interrogazioni viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti.

Alla risposta del Presidente o di un Assessore, l'interrogante o il primo degli interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.

Qualora l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulla risposta, può presentare una mozione che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Quando l'interrogante richiede espressamente una risposta scritta, la stessa deve essere data entro 30 giorni e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Se l'interrogante non richiede espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, si intende che, per la stessa, è richiesta risposta scritta.

L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione.

ART. 39  
Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati affari.

La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio; nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

La trattazione delle mozioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo, l'ordine cronologico di presentazione.

## **CAPO IV VOTAZIONI**

### Art. 40 Forme di votazione

I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto.

### Art. 41 Votazione per appello nominale

La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo domandino almeno tre Consiglieri.

Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il Segretario esegue l'appello ed annota a verbale il voto espresso da ciascun Consigliere ad alta voce.

Il Presidente, assistito dagli Scrutatori, riscontra il risultato della votazione.

### Art. 42 Controprova

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente, assistito dagli Scrutatori, accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

### Art. 43 Votazione a scrutinio segreto

La votazione a scrutinio segreto si esegue, di regola, con schede o palline.

Lo spoglio delle schede ed il conteggio delle palline è fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

### Art. 44 Esito della votazione

Nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcune caso al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli Scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.

Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.

Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa possono essere distrutte.



## **CAPO V VERBALI**

### Art. 45 Redazione e contenuto

I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Comunale.

Nei verbali devono essere indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza;
- le modalità osservate per la convocazione;
- i Consiglieri presenti e quelli assenti;
- l'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;
- il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- i Consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
- il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
- il nome dei Consiglieri Scrutatori;

Per la compilazione dei verbali il Segretario è coadiuvato dal Vicesegretario o da altri impiegati della segreteria.

I verbali delle sedute possono essere costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.

### Art. 46 Dichiarazioni a verbale

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte o dettate al Segretario.

I Consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il Presidente o il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

### Art. 47 Verbali delle sedute segrete

Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione.

### Art. 48 Firma dei Verbali

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 49  
Esclusione del Segretario Comunale

Quando il Segretario Comunale ha per legge l'obbligo di astenersi ed in assenza del Vicesegretario, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di Segretario con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

Analogamente il Consiglio procede in caso di assenza o impedimento del Segretario e del Vicesegretario.

Art. 50  
Approvazione dei verbali

I verbali s'intendono approvati qualora nessun Consigliere chieda rettifiche o integrazioni 48 ore dalla notifica ai capigruppo consiliari.

Art. 51  
Rettifica dei verbali

Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare. Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Le proposte di rettifica accolte ed approvate registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce. Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Art. 52  
Deposito dei verbali

I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio a cura del Segretario Comunale.

## **CAPO VI GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI**

### Art. 53 Gruppi Consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri; nel caso però che una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si verifichi successivamente, al Consigliere stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale, entro il giorno precedente quello della prima riunione del Consiglio neo-eletto, il nome del proprio Capogruppo; in mancanza sarà considerato tale in Consigliere del gruppo più anziano d'età. Può essere costituito un gruppo misto composta da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto e/o da Consiglieri receduti da altri gruppi.

### Art. 54 Conferenza dei capigruppo

I capigruppo, unitamente al Sindaco che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato "conferenza dei capigruppo". La conferenza dei capigruppo è competente: - in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle norme del presente regolamento; - in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio; - in particolari argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio comunale. Le decisioni della conferenza dei capigruppo prese all'unanimità e con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, sono vincolanti. Le proposte della conferenza dei capigruppo su argomenti politico-amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco. Funge da Segretario della conferenza dei capigruppo il Segretario Comunale o un funzionario dallo stesso incaricato. Essa è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario o su richiesta di almeno un capogruppo.

### Art. 55 Funzionamento dei gruppi consiliari

Il Sindaco, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, assicura i mezzi e gli strumenti necessari al funzionamento dei gruppi consiliari.

### Art. 56 Costituzione delle commissioni consiliari

Il Consiglio comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, istituisce, nel proprio senso, commissioni consiliari permanenti o speciali. Dette commissioni sono organi interni del Consiglio comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'Amministrazione. Il Consiglio può altresì costituire commissioni speciali per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata e i compiti.

#### Art. 57

##### Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari

Le commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando, comunque, la presenza di tutti i gruppo in ogni Commissione. Le Commissioni sono nominate su designazione dei capigruppo consiliari; le stesse eleggono, nel proprio seno, alla prima riunione, il Presidente ed il Vicepresidente. Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte, di norma, dai funzionari responsabili dei singoli settori funzionali dell'Amministrazione o loro delegati. Il Sindaco e gli Assessori, ove non facciano parte delle commissioni, possono sempre parteciparvi senza diritto di voto. Alle sedute delle commissioni possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari. In caso di cessazione di un componente delle commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del Capogruppo interessato.

#### Art. 58

##### Adunanze delle Commissioni

Le commissioni consiliari sono convocate dal proprio Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con avviso scritto (**mediante posta elettronica certificata inviata a ciascun consigliere con le modalità previste dall'articolo 8**) da recapitarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione. Della convocazione è data notizia al Sindaco e ai capigruppo consiliari. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti. Le sedute delle commissioni sono, di regola pubbliche; sono segrete quando di debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulla qualità delle persone stesse. Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### Art. 59

##### Commissioni consiliari permanenti

Le commissioni consiliari permanenti costituite provvedono nella prima seduta, nel proprio seno, alla nomina di un presidente e di un vicepresidente. Esaminano ed approfondiscono proposte di deliberazioni o argomenti di propria iniziativa o loro assegnati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Municipale o dal Sindaco, con le procedure all'uopo stabilite; Esprimono a richiesta della Giunta Municipale o del Sindaco pareri preliminari, di natura non vincolante, in ordine ad iniziative ritenute meritevoli di preventiva consultazione; Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su propria iniziativa o su incarico del Consiglio Comunale;

Possono invitare a partecipare ai propri lavori Assessori, Rappresentanti di Organi di partecipazione, di forze politiche, di categorie sociali ed economiche, di funzionari, per l'esame di specifici argomenti;

Sono tenuti a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta il Sindaco o la Giunta Municipale lo richiedano;

Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza e degli incarichi ricevuti, hanno diritto di ottenere dagli organi del Comune e dagli Enti e da aziende da esso dipendenti informazioni, atti, dati e testimonianze.

Non può essere opposto il segreto d'ufficio, fatti salvi i casi previsti dalla Legge o dal regolamento, alle richieste avanzate dalle Commissioni.

Il Sindaco, e ciascun Assessore per la materia di competenza delegata, possono partecipare senza diritto di voto ai lavori delle commissioni permanenti.

Alle Commissioni Consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

(Pubblicità) - Si prevede la pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari permanenti fatti salvi i casi diversamente previsti dal regolamento.

#### Art. 60 Commissioni Speciali

Le Commissioni Speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per l'approfondimento di problematiche particolarmente rilevanti.

I risultati del lavoro di tali commissioni debbono essere comunicati al Sindaco, che inserirà l'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

La deliberazione di istituzione della Commissione speciale stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la presentazione al Sindaco della relazione conclusiva.

Alle Commissioni speciali possono essere chiamati a farne parte, senza diritto di voto, consulenti e tecnici, interni od esterni al Comune.

#### Art. 61 Commissioni di indagine

Su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri e con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti assegnati il Consiglio Comunale può istituire commissioni di indagine su materie ed eventi di specifico interesse comunale.

Il Segretario Comunale, i funzionari, i responsabili d aree, uffici e servizi, i responsabili di aziende e istituzioni del Comune hanno l'obbligo di fornire a tali commissioni tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. I Commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, quando le medesime abbiano carattere riservato o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine o della tutela di diritti soggettivi o interessi legittimi.

Le Commissioni previste ai commi precedenti sono istituite con criterio di proporzionalità. Possono essere chiamati a farne parte senza diritto di voto, consulenti e tecnici, interni ed esterni al Comune. L'apposito regolamento definirà le modalità di lavoro e di nomina.

#### Art. 62 Commissioni Tecnico Consultive

Nei casi in cui la legge prevede, per particolari materie, l'istituzione di commissioni tecnico-consultive, se non è diversamente stabilito da norme superiori, saranno composte e presiedute da esperti con nomina del Sindaco: quest'ultimo può tuttavia affidarne la presidenza al responsabile del servizio all'interno del Comune.

La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni si uniformeranno alle disposizioni dettate dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti istitutivi.

Art. 63  
Verbali

Delle sedute delle commissioni consiliari sono redatti, a cura del Segretario della Commissione, i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione seduta stante; copia degli stessi è trasmessa al Sindaco ed ai capigruppo consiliari ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

Art. 64  
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data in cui la deliberazione che lo approva sarà divenuta esecutiva.